

**IL NUOVO STATUTO**  
**TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI**

PREAMBOLO

Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) è stato fondato a Bologna il 24 giugno 1979, avendo come quadro di riferimento la *Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli* proclamata ad Algeri il 4 luglio 1976, per essere:

- tribuna di visibilità, di diritto di parola, di affermazione dei diritti dei popoli esposti a gravi e sistematiche violazioni da parte di attori pubblici e privati, nazionali ed internazionali, senza possibilità di ricorso ed accesso a organismi competenti della comunità internazionale organizzata;
- strumento di esplicitazione e accertamento dell'esistenza, della gravità, della responsabilità e dell'impunità delle violazioni commesse, nonché delle misure di giustizia e riparazione dovute;
- testimone e promotore della ricerca diretta a colmare le lacune istituzionali e dottrinali del diritto internazionale vigente.

Nelle numerose sessioni promosse nel corso della sua storia, in aderenza allo Statuto originale, il TPP si è sempre più confrontato con le richieste di intervento su situazioni che, nonostante la loro gravità, rimangono ignorate o escluse dalla sfera di competenze e responsabilità degli organismi di diritto internazionale.

Lo Statuto, all'esito dell'approfondito lavoro collettivo dei suoi membri e degli organi di Presidenza del TPP, viene aggiornato in ordine al procedimento e alla definizione dei crimini di sua competenza, costituendo il quadro di riferimento dottrinale ed operativo per le attività future.

**Art. 1**

**Crimini di competenza del Tribunale Permanente dei Popoli**

Il TPP è competente a pronunciarsi su ogni tipo di crimine in danno dei popoli, commesso mediante violazioni gravi dei diritti elencati nelle sezioni I-VI (artt. 1-21) della Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli approvata ad Algeri il 4.7.1976.

Sono, altresì, di competenza del TPP i crimini seguenti:

- a) crimini di genocidio (art. 2)
- b) crimini contro l'umanità (art. 3)
- c) crimini di guerra (art. 4)
- d) crimini ecologici (art. 5)
- e) crimini economici (art. 6)
- f) crimini di sistema (art. 7)

“Popolo”, ai sensi del presente TPP, è qualunque comunità di persone identificata come parte lesa di taluno dei crimini sopra elencati.

## **Art. 2**

### **Genocidio**

Si intende per “genocidio” una delle seguenti azioni commesse con l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo selezionato secondo un criterio discriminatorio, vale a dire:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesione grave dell'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo;
- c) assoggettamento del gruppo a condizioni di esistenza che comportino la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) adozione di misure destinate a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimenti forzati di individui del gruppo ad altri gruppi.

## **Art. 3**

### **Crimini contro l'umanità**

Costituiscono “crimini contro l'umanità” quei crimini la cui gravità implica un attacco diretto all'umanità stessa. Si intende per crimini contro l'umanità una delle seguenti azioni, quando queste siano commesse in maniera generalizzata o sistematica contro una popolazione civile:

- a) omicidio;

- b) sterminio;
- c) schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, motivata da ragioni di tipo discriminatorio, che non rientri in nessuna delle cinque azioni che costituiscono la fattispecie del genocidio;
- i) sparizione forzata delle persone;
- j) il crimine di apartheid.

#### **Art. 4**

##### **Crimini di guerra**

Per “crimini di guerra” si intendono i crimini di cui all’articolo 8 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale adottato il 17 luglio 1998.

#### **Art. 5**

##### **Crimini ecologici**

Costituiscono “crimini ecologici” l’ecocidio e gli altri crimini ambientali di seguito menzionati:

- 1) Si intende per ecocidio il danno grave, la distruzione o la perdita di uno o più ecosistemi, in un dato territorio, quando questo avvenga sia per cause umane o per altre cause, le cui conseguenze provocano o provocheranno una severa diminuzione dei benefici ambientali di cui godevano gli abitanti di quei territori.
- 2) Costituiscono crimini ambientali i comportamenti di seguito menzionati:
  - a) la cattura illegale di specie di flora e fauna e il commercio illegale di specie selvatiche (in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione di

Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie minacciate di fauna e flora silvestre);

- b) il commercio illegale di sostanze che riducono l'ozono (in conformità con quanto stabilito dal Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono);
- c) il traffico illecito di rifiuti pericolosi (in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione);
- d) la pesca illegale, non dichiarata e non regolata (contro le decisioni delle organizzazioni regionali competenti per la gestione della pesca);
- e) la raccolta e il commercio illegale del legno (in conformità con quanto stabilito dalle leggi nazionali);
- f) l'estrazione e il commercio illegale di minerali (in conformità con quanto stabilito dalle leggi nazionali);
- g) il traffico illecito di materiali nucleari (in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980);
- h) la contaminazione del suolo e del sottosuolo, delle acque o dell'aria per mezzo dell'emissione o dello smaltimento intenzionale o negligente di sostanze solide, liquide o gassose, idonee alla produzione di tale contaminazione (contravvenendo alle norme nazionali e internazionali). In particolare, va considerata negligenza l'assenza di una politica che conduca ad una riduzione reale delle emissioni dei gas che causano il cambiamento climatico.
- i) qualsiasi altra azione od omissione che pregiudichi gravemente la diversità biologica, gli ecosistemi, gli habitat o le specie, o la salute delle persone. In particolare, va considerata omissione l'utilizzo di tecnologie prive di certezze scientifiche sulle conseguenze potenzialmente negative sull'ambiente o la salute delle persone, e che non prevede l'applicazione simultanea di misure conformi al principio di precauzione.

## **Art. 6**

### **Crimini economici**

Costituiscono “crimini economici” i comportamenti di seguito menzionati:

- a) le violazioni dei diritti umani causate dalle attività economiche delle imprese, intrinsecamente derivanti dalla natura della loro attività economica, o come conseguenze dell'assenza deliberata o negligente di misure dirette a prevenire tali effetti, potenzialmente implicati dalla loro attività económica;
- b) le violazioni dei diritti umani derivanti da transazioni finanziarie rese possibili dalle norme che regolano i mercati finanziari (speculazione, mercati di commodities, prodotti ad alto rischio);
- c) le violazioni dei diritti umani derivanti dai delitti economici proibiti dalle norme nazionali e/o internazionali (tra cui la corruzione, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro) o di altri delitti collegati alla criminalità organizzata (tra cui il traffico illecito di droga, il traffico illecito di armi o la tratta di persone);
- d) le violazioni dei diritti umani derivanti dalle politiche di adeguamento strutturale, che sono la conseguenza delle decisioni adottate da alti responsabili di governi o degli organismi intergovernativi multilaterali.

## **Art. 7**

### **Crimini di sistema**

Sono “crimini di sistema” i crimini previsti dagli artt. 5 e 6, allorquando non sia possibile imputarne la commissione alla responsabilità di persone determinate e sia solo possibile identificarne le cause non naturali, ma politiche e/o economiche, nel funzionamento dei sistemi giuridici e sociali.

Sono crimini che causano lesioni gravi ai diritti umani fondamentali di intere comunità, per la mancanza di accesso all'alimentazione, all'acqua, alle medicine, all'abitazione, al lavoro, in definitiva alla dignità umana. Si tratta di effetti che non derivano da catastrofi naturali, ma piuttosto da una somma di decisioni adottate nel corso degli anni in diversi paesi e che, per questo motivo, non sono facilmente attribuibili alla responsabilità di persone individuate, di determinati Stati, di specifiche imprese.

## **Art. 8**

### **Responsabilità individuale**

Il TPP accerta le responsabilità degli individui nei crimini menzionati negli articoli da 2 a 6.

## **Art. 9**

### **Responsabilità degli Stati**

Sono “crimini di Stato”, imputabili alla responsabilità degli Stati, i crimini previsti dagli articoli da 2-6, se commessi o tollerati da agenti statali.

## **Art. 10**

### **Responsabilità delle imprese**

Sono “crimini imprenditoriali” i crimini previsti dagli articoli da 2 a 6, se commessi da organi direttivi o da singoli dirigenti di società o di imprese, nonché da dipendenti di esse a seguito di istigazione ovvero omissione della dirigenza.

Tali crimini sono imputabili anche alla responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali e internazionali che, essendone a conoscenza, non ne impediscono la commissione.

## **Art. 11**

### **La competenza temporale del TPP**

La competenza del TPP sui crimini contenuti negli artt. 2-7 non è soggetta a restrizioni temporali passate o future.

## **Funzionamento**

## **Art. 12**

Per le violazioni sopra elencate, il TPP può essere investito sia da governi od organismi governativi sia da gruppi o movimenti rappresentativi, a livello nazionale e/o internazionale, di interessi delle comunità.

Sulle richieste di intervento pervenute, la Presidenza del TPP esprime una sua motivata decisione sul se e come la richiesta può essere accolta ed istruita.

### **Art. 13**

La Presidenza, su istanza di tre membri del Tribunale, può attivare d'ufficio una inchiesta, con finalità di formulare una denuncia o un atto di accusa, su ognuna delle violazioni criminose previste in questo Statuto, che, pur nella loro gravità, risultano ignorate o non adeguatamente indagate o negate dalle autorità che avrebbero competenza ad intervenire.

### **Art. 14**

Possono essere membri del TPP tutte le persone delle quali è comprovata la più alta reputazione morale e l'indipendenza di giudizio nell'esercizio della loro funzione nella società.

Nella composizione dei collegi è assicurata la presenza sia di persone dotate di competenze giuridiche sia di professionalità ed esperienze in materie diverse rilevanti nel caso trattato, così da garantire indipendenza, imparzialità, approfondimento e rigore nella gestione e nella valutazione di tutti gli aspetti pertinenti.

### **Art. 15**

Il TPP si avvale di un nucleo permanente di membri, di cui verifica periodicamente la disponibilità a svolgere in modo affidabile il proprio ruolo, nel cui ambito di norma sono scelti i componenti dei collegi per i diversi casi.

La Presidenza del TPP può integrare i collegi con altre personalità aventi competenze congrue con la specificità del caso da trattare.

### **Art. 16**

Per ogni caso, la Presidenza del TPP, coadiuvata dal Segretariato, approva le modalità del processo istruttorio e l'articolazione delle udienze pubbliche che appaiono appropriate, e nomina per la Sessione di giudizio un collegio che deve includere un minimo di cinque membri.

### **Art. 17**

Ogni governo, autorità, gruppo privato chiamato in causa è informato delle accuse o istanze che lo riguardano, della loro più ampia possibilità di partecipare ad ogni stadio del procedimento, sottoponendo prove e difesa.

Anche se il soggetto in causa rifiuta di riconoscere le competenze del TPP, e rinuncia di fatto al suo diritto di difesa, tutti gli atti concernenti il processo nel quale è implicato gli saranno comunicati tempestivamente.

### **Art. 18**

La Presidenza può designare un relatore incaricato di presentare ogni informazione, prova o documento che possa essere invocato a favore della parte accusata.

## **Aspetti organizzativi**

### **Art. 19**

Il Tribunale Permanente dei Popoli rappresenta una delle espressioni progettuali della Fondazione Lelio e Lisli Basso. Le sue attività si svolgono, secondo lo Statuto, in piena autonomia istituzionale e funzionale rispetto alla Fondazione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ratifica periodicamente, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza del TPP, la nomina dei suoi giudici. Il TPP sottopone alla Fondazione, annualmente o su richiesta, un rapporto sul lavoro svolto e in corso.

### **Art. 20**

Sono organi del TPP:

- la Presidenza, costituita dal Presidente e da quattro vice-presidenti, scelti per consenso dei componenti del nucleo permanente dei giudici;
- il Segretariato generale, costituita dal Segretario generale e da una unità di coordinamento.

Il mandato del Presidente e dei vice Presidenti ha durata quadriennale, rinnovabile previa consultazione dei membri del TPP nell'anno precedente la nomina.

Il Segretariato generale è rinnovato o integrato su indicazione della Presidenza.



**Art. 21**

Le sessioni del Tribunale e le udienze dei collegi del Tribunale sono pubbliche. Le deliberazioni si assumono a porte chiuse. Le decisioni sono comunicate pubblicamente.

**Art. 22**

Le sentenze e i pareri consultivi sono adottati dalla maggioranza dei membri del collegio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sentenze del Tribunale sono definitive. Insieme alle altre decisioni del Tribunale, sono comunicate alle parti interessate, al segretario generale delle Nazioni Unite, agli organismi internazionali competenti, ai governi e ai mezzi di comunicazione. Le sentenze sono pubblicate sulla pagina web del Tribunale.

**Art. 23**

Il Tribunale si dà un regolamento interno e delle regole procedurali.

**Art. 24**

Il Tribunale ha sede a Roma. Esso può riunirsi ed esercitare le sue funzioni in qualsiasi altro luogo.

**Art. 25**

Sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto decide la Presidenza.

Roma, 27 dicembre 2018